




**REGIONE PIEMONTE**  
Provincia di Alessandria  
**COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA**  
Corpo di Polizia Municipale  
Telefono 0143.633644 Fax 0143.61374



Regione  
Piemonte

Prot. n. 9563

Ordinanza n. 43

**OGGETTO: Modifica temporanea della circolazione stradale per manifestazione in programma nel periodo compreso tra il 13.7 ed il 19.7.2010.  
Istituzione del divieto di circolazione e di sosta temporaneo lungo la Piazza Bosio nel tratto interessato dalla manifestazione.**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- VISTA** la comunicazione del Servizio Tecnico LL.PP. tendente ad ottenere la disponibilità della Piazza Paolo Bosio per consentire l'installazione delle attrezzature necessarie allo svolgimento di manifestazione in oggetto nel periodo compreso tra il 14.7 ed il 18.7.2010;
- CONSIDERATA** la necessità, a tutela dell'incolumità dei partecipanti alla manifestazione e del pubblico interesse, di dover vietare la circolazione e la sosta dei veicoli lungo il tratto di strada interessato dalla manifestazione;
- VISTO** l'articolo 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m. e i.
- VISTI** lo Statuto Comunale ed il D. Lgs. 267/2000;
- VISTO** il Decreto Sindacale 10 del 2 gennaio 2010 con il quale il Sindaco, per favorire lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, designa le funzioni di cui all'articolo 107 - comma 2 e 3 - del predetto Decreto Legislativo 287/00 al Responsabile del Servizio;

## **ORDINA**

le seguenti modificazioni temporanee alla circolazione stradale:

- dalle ore 15.00 del giorno 13.7.2010 e sino alle ore 18.00 del giorno 19.7.2010, lungo la Piazza Bosio, allo scopo di consentire l'installazione delle specifiche attrezzature necessarie per la manifestazione di cui in preambolo, è istituito il divieto di sosta - CON RIMOZIONE COATTA - a tutte le categorie di veicoli, con l'eccezione dei veicoli al servizio della manifestazione

previamente autorizzati all'occupazione di suolo pubblico dall'organizzazione della manifestazione;

- nelle medesime circostanze temporali è vietata la circolazione a tutte le categorie di veicoli nell'area indicata al punto precedente;
- entrambi i divieti spireranno comunque ad avvenuto sgombero dell'area occupata ed in ogni caso in cui giungesse comunicazione dell'impossibilità oggettiva allo svolgimento della manifestazione.

\* \* \*

Il Servizio Tecnico - LL.PP. del Comune è incaricato della collocazione della prescritta segnaletica stradale.

\* \* \*

Manda a dare notizia della presente ordinanza mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ed informa che contro i provvedimenti relativi alla segnaletica, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del Codice della Strada premesso, può essere proposto ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, da chi abbia interesse all'opposizione della segnaletica in relazione alla natura del segnale apposto.

L'ordinanza verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi e pubblicizzata sul sito internet del Comune di Serravalle Scrivia "[www.comune.serravalle-scriviasc.it](http://www.comune.serravalle-scriviasc.it)".

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Piemonte, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Serravalle Scrivia, 5.7.2010

**IL COMANDANTE  
COMMISSARIO DI POLIZIA MUNICIPALE  
( *Dott. Ezio Bassani* )**